R.G. n. 1460-1/2025

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Maria Bucalo, nel procedimento cautelare in corso di causa, iscritto al n. 1460 dell'anno 2025 promosso da:

ANFFAS NAZIONALE APS ETS RETE ASSOCIATIVA, con sede legale in Roma, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: 80035790585) e **ANFFAS SICILIA APS ETS**, con sede legale in Palazzolo Acreide, in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: 97180860823), entrambe con gli Avv.ti Mariapaola Giardina, Alessia Maria Gatto e Corinne Ceraolo;

– ricorrente –

CONTRO

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI, con sede legale in Trapani, in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: 02363280815) con l'Avv. Monica Mattaliano;

COMUNE DI TRAPANI, in proprio e n.q. di COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.50, in persona del sindaco p.t., con sede legale in Trapani (C.F.: 80003210814), con l'avv. Paolo Di Trapani

– resistente –

Letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;

OSSERVA

Le società ricorrenti indicate in epigrafe, enti del terzo settore

(appartenenti alla medesima rete, rispettivamente quale organismo centrale e organismo regionale, entrambe iscritte al RUNTS), sono enti rappresentativi, la cui attività è statutariamente rivolta alla "*tutela dei diritti umani, civili e sociali in favore di persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo e dei loro familiari, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità*" assumendo "*in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, derivanti anche da malattie rare, e loro familiari, contrastando ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta*". Sia Anffas Nazionale che Anffas Sicilia godono del riconoscimento quali enti legittimati ad agire ai sensi della l. n. 67/2006 per la tutela giudiziale delle persone con disabilità vittime di discriminazione in virtù del decreto del Ministro per le disabilità di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 giugno 2024.

Tanto premesso in punto di legittimazione, le associazioni ANFFAS ricorrenti denunciano che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 50 e il Comune di Trapani, rispettivamente mediante il verbale n. 18 del 1° settembre 2025 - Del. n. 41/2025, e la deliberazione della giunta comunale di Trapani n. 342/2024, abbiano posto in essere condotte discriminatorie indirette collettive nei confronti degli alunni con disabilità necessitanti del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) rientranti nel Distretto socio-sanitario n. 50. Le ricorrenti chiedono al Tribunale

che ordini alle amministrazioni deliberanti l'immediata cessazione di tali condotte discriminatorie, anche in via urgente e all'uopo coltivano il presente procedimento cautelare in corso di causa.

In particolare, le ricorrenti espongono che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario n. 50, di cui è capofila il Comune di Trapani, col verbale n. 18 del 1° settembre 2025, Del. n. 41/2025 ("*Definizione dei criteri per la qualificazione del Servizio per l'assistenza specialistica, compresa Autonomia e comunicazione agli alunni con disabilità delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado del distretto socio-sanitario n. 50 – Atto d'indirizzo anno scolastico 2025-2026 e successivi*"), ha adottato un atto d'indirizzo rivolto ai sei comuni del distretto, recante i "*criteri di assegnazione delle ore di assistenza agli alunni con disabilità, a partire dall'anno scolastico 2025-2026*", stabilendo, ai fini del contenimento della spesa, *i)* che occorre evitare "*la sovrapposizione delle ore di sostegno e delle ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione", ii)* che il numero di ore del servizio non può *"in ogni caso… superare la differenza tra il tempo scuola effettivo e le ore assegnate all'insegnante di sostegno"* con una tolleranza massima "*del 10% delle ore Asacom assegnate di compresenza"* con quelle assegnate per l'insegnamento di sostegno *"al solo fine di favorire le attività di coordinamento didattico fini del coordinamento didattico Asacom-Insegnante di sostegno"*, e *iii)* che per ciascun alunno devono essere inoltrata, agli Uffici dei Comuni del Distretto socio-sanitario n. 50, apposita "*dichiarazione*" recante il numero di ore "*effettive*" di frequenza, il PEI e la certificazione di grave disabilità cui all'art. 3, comma 3, della L. n.

104/92 (sicché alcuna attivazione del servizio è prevista per gli alunni con disabilità di cui all'art. 3, c. 1 L. 104/1992).

Il comune di Trapani, con la successiva deliberazione della giunta n. 342/2025 ha recepito integralmente l'indirizzo impartito dal Comitato dei Sindaci del D.S.S. 50 (analogamente è avvenuto per il Comune di Erice, con la delibera di giunta n. 176/2025).

Le associazioni ANFFAS ricorrenti si dolgono del fatto che i criteri di assegnazione delle ore di assistenza, nonché il presupposto necessario della documentata grave disabilità (ex art. 3, c. 3 L. n. 104/1992), declinati dal provvedimento distrettuale (e recepiti dai comuni del distretto, tra cui, appunto, Trapani), determinano una ricaduta pratica sull'organizzazione del servizio di assistenza all'autonomia per cui "*numerosi alunni e alunne con disabilità hanno visto ridursi in maniera significativa le ore di assistenza riconosciute nei rispettivi PEI, con tagli che, in taluni casi, hanno dimezzato le ore di presenza dell'assistente all'autonomia e comunicazione, compromettendo il diritto alla proficua frequenza scolastica e la realizzazione degli obiettivi individuati dal GLO e consacrati nel PEI*", ed inoltre limitano la possibilità di fruizione del servizio ai soli alunni con il riconoscimento dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 e con esclusione degli alunni con il riconoscimento di cui all'art. 3, comma 1 (situazione foriera di ulteriore discriminazione in sfavore di quest'ultimi).

Tali limitazioni (che si pongono in contrasto con gli artt. 2 - 3, c. 2 - 34, c. 1 – 32 - 38, c. 3-4 Cost; la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata con l. n.

18/2009; gli artt. 1, 3, 8 lett. d, 12 e 13 L. 104/92 e l'art. 3 D.Lgs. n. 66/2017, considerato peraltro il carattere recessivo delle esigenze di bilancio rispetto alla tutela del diritto fondamentale all'inclusione scolastica) si risolvono in una discriminazione indiretta ex art. 2, c. 3 L. 67/2006 di carattere collettivo contro le quali le ricorrenti sono legittimate a reagire giudizialmente ai sensi dell'art. 4, c. 3 della medesima L. 67/2006.

Entrambe le amministrazioni resistenti si sono costituite in giudizio, contestando la fondatezza dell'avverso ricorso.

Il Comune di Trapani, in via preliminare, eccepisce il difetto di giurisdizione del G.O. (essendo la materia in oggetto riconducibile all'esercizio di funzioni amministrative discrezionali) e la carenza di presupposti dell'azione collettiva e, nel merito, evidenzia che la rimodulazione operata in sede distrettuale e comunale del servizio ASACOM è pienamente conforme al principio di *"accomodamento ragionevole"*, per come in *subjecta materia* declinato dalla giurisprudenza amministrativa e l'insussistenza di alcuna compromissione del diritto all'inclusione scolastica degli alunni disabili.

Analoghe difese sono svolte dall'ASP di Trapani, che in più eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo adottato, proposto o condiviso alcuna delle determinazioni contestate dalle ricorrenti.

..*

Giova innanzi tutto osservare che, come chiarito dalla S.C. a SS.UU. (sent. 25 novembre 2014, n. 25011), le controversie aventi ad

oggetto la declaratoria della consistenza dell'insegnamento di sostegno ed afferenti alla fase che precede la formalizzazione del PEI, restano affidate alla cognizione del giudice amministrativo mentre le controversie afferenti alla fase di attuazione del PEI spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del duplice rilievo che, dopo la definizione del piano, l'amministrazione resta priva di qualsivoglia potestà che la autorizzi a ridimensionare il numero di ore di sostegno ivi stabilito e che l'eventuale omessa, puntuale attuazione del piano integra gli estremi di una discriminazione indiretta, azionabile ai sensi della legge n. 67 del 2006 e del d.lgs. n. 150 del solo dinanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU., sentenza 12 aprile 2016, n. 7).

La S.C. (SS.UU. Ord. 24/09/2020, n. 20164) ha altresì precisato che la predisposizione di un piano educativo individualizzato, elaborato con il concorso di insegnanti della scuola di accoglienza e di operatori della sanità pubblica, che abbia indicato il numero di ore necessarie per il sostegno scolastico dell'alunno che versa in situazione di handicap particolarmente grave, priva l'amministrazione scolastica del potere discrezionale di rimodulare o di sacrificare in via autoritativa, in ragione della scarsità delle risorse disponibili per il servizio, la misura del supporto integrativo come individuato dal detto piano.

L'Amministrazione ha, di conseguenza, il dovere di assicurare l'assegnazione, in favore dell'alunno interessato, del personale docente specializzato, anche ricorrendo all'attivazione di un posto di

sostegno in deroga al rapporto insegnanti-alunni. L'omissione o le insufficienze nell'apprestamento, da parte dell'amministrazione, di quella attività doverosa si risolvono in una sostanziale contrazione del diritto fondamentale del disabile all'attivazione, in suo favore, di un intervento corrispondente alle specifiche esigenze rilevate, condizione imprescindibile per realizzare il diritto ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico: l'una e le altre sono pertanto suscettibili di concretizzare, ove non accompagnate da una corrispondente contrazione dell'offerta formativa riservata agli altri alunni normodotati, una discriminazione indiretta, vietata dalla L. n. 67 del 2006, art. 2 per tale intendendosi anche il comportamento omissivo dell'amministrazione pubblica preposta all'organizzazione del servizio scolastico che abbia l'effetto di mettere l'alunno con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto agli altri alunni (cfr. altresì in tal senso, Tar Palermo, sez. III 09.02.2018, 329; Cass., Sez. U., 25 novembre 2014, n. 25011; Cassazione civile sez. un., 20/04/2017, n. 9966).

Deve quindi ritenersi che il piano educativo individualizzato riconosciuto all'alunno che versa in condizione di handicap faccia sorgere in capo all'amministrazione l'obbligo di garantire il supporto per il numero di ore programmato.

In linea di continuità rispetto a quanto prescritto dalla Convenzione ONU sulle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 12 dicembre 2006 e ratificata poi dall'Italia con la L. 3 marzo 2009, la normativa nazionale detta

infatti una specifica disciplina per assicurare l'effettività del diritto all'istruzione e all'educazione dei minori affetti da disabilità e la loro integrazione scolastica, distinguendo tra funzioni scolastiche proprie (attività di sostegno di competenza dell'istituzione scolastica) e attività di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, di competenza degli enti locali (L. n. 104/1992, art. 13, "Integrazione scolastica", c. 3).

La programmazione coordinata dei diversi servizi confluisce in appositi accordi di programma tra enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 13, co. 1, L. n. 104 cit..

Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, all'art. 3 distingue infatti tra le attribuzioni dello Stato, esercitate per il tramite dell'amministrazione scolastica (e che includono la funzione del sostegno didattico, v. art. 3, co. 2 lett. a) e quelle degli enti locali che "*provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili … gli interventi necessari per garantire l'assistenza di loro competenza, inclusa l'assegnazione del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dall'articolo 139, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti nell'accordo di cui al comma 5-bis, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente decreto, come definite dal CCNL, comparto Istruzione e Ricerca, vigente*" (v. art. 3, co. 5, lett. a). Ai sensi dell'art. 14, L. n. 328 del 2000, Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di in-

terventi e servizi sociali, il progetto individuale per le persone disabili è integrato dal "piano educativo individualizzato" (P.E.I.) elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (G.L.O.) a sua volta composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori del minore con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il minore con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare (art. 9, c. 10, D.Lgs. n. 66 del 2017).

Il PEI, tra l'altro, "*esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione*" (art. 7, co. 2, lett. d) D.Lgs. n. 66 del 2017).

A seguito della redazione del PEI, vengono individuate e assegnate le misure di sostegno previste e il dirigente scolastico - oltre inviare all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno - trasmette la richiesta complessiva delle misure di sostegno ulteriori (assistenza) agli enti locali preposti, che attribuiscono le risorse complessive secondo le modalità attuative e gli

standard qualitativi previsti nell'apposito accordo concluso in sede Conferenza unificata (art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 66 del 2017).

Nel caso di specie, le determinazioni assunte dal Comitato dei Sindaci del D.S.S. n. 50 nel verbale n. 18 del 1° settembre 2025, Del. n. 41/2025 recepite dal Comune di Trapani nella delibera della giunta n. 342/2025 (oltreché dal comune di Erice) introducono criteri organizzativi standardizzati che ridondano a detrimento del diritto all'assistenza di ciascuno degli alunni disabili del distretto (dei cui interessi ANFFAS è rappresentante collettiva) per come cristallizzata nei singoli PEI. I criteri organizzati in questione determinano, infatti, una surrettizia disapplicazione dei PEI elaborati per ciascun alunno disabile del D.S.S. relativamente agli interventi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione che siano stati ritenuti dal GLO indispensabili e qualificanti del percorso di inclusione scolastica di questi alunni.

Non può dunque sussistere dubbio in ordine alla giurisdizione di questo Tribunale a conoscere della domanda proposta, in ossequio alla giurisprudenza sopra richiamata e atteso che, per quanto concerne *"la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni"*, esplicabile anche in forma collativa ex art. 4, c. 3 L. 67/2006, l'art. 3 della L. medesima prevede la competenza del Tribunale ordinario e il cui comma 5 stabilisce che i provvedimenti del giudice (ordinario) adito possono essere adottati *"anche nei confronti della pubblica amministrazione"*.

Nel merito, deve evidenziarsi, che il carattere discriminatorio dei criteri organizzativi del servizio ASACOM adottati dal verbale n. 18 del DSS 50 e dalla delibera n. 342 della Giunta Comunale di Trapani si concretizzano:

a) in primo luogo, nella sopra riportata regola del "*divieto di sovrapposizione*" tra ASACOM e insegnamento di sostegno, con tolleranza del 10%. Tale determinazione si fonda sul presupposto (erroneo in quanto univocamente smentito in giurisprudenza) di una fungibilità tra le due misure previste in favore del disabile (insegnamento di sostegno e assistenza all'autonomia e alla comunicazione) che invece sono complementari e, ove contestualmente previste dal PEI, devono essere garantite entrambe. Infatti, è stato chiarito che l'assistente ASACOM - che interagisce più direttamente, se non esclusivamente, con l'alunno disabile - non è sovrapponibile al docente di sostegno che è un insegnante curriculare con compiti che si concentrano, invece, sul processo di inclusione e apprendimento (cfr. Cons. St., Sez. V, 3 ottobre 2012, n. 5194; sul punto v. T.A.R. Puglia, II, 655 del 2 aprile 2012; TAR, Lombardia, sez. Brescia, 4 febbraio 2010, n. 581; più di recente v. Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2023 del 3 maggio 2017). Anche il Giudice delle leggi nella sentenza 26 febbraio 2010, n. 80 ha evidenziato, tra l'altro, che i disabili non costituiscono un gruppo omogeneo, sussistendo forme diverse di disabilità, alcune di carattere lieve ed altre gravi, e che "*per ognuna di esse è necessario, pertanto individuare meccanismi di ri-*

mozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto la persona".

b) <u>In secondo luogo</u>, nella limitazione del servizio ASACOM ai soli alunni con il riconoscimento della disabilità grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. n. 104/92 (desumibile dalla necessità della produzione della relativa documentazione in fase di richiesta del servizio). Tale "requisito di ammissione" della richiesta di erogazione del servizio ASACOM determina che, nonostante le previsioni del PEI, gli alunni con il riconoscimento di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. n. 104/92 sono impossibilitati a fruire del servizio che il GLO ha ritenuto necessario per la loro inclusione scolastica.

Invero, la normativa nazionale, a partire dall'art. 13, comma 3, l. n. 104/92 e dall'art. 7 d.lgs. n. 66/2017, non prevede alcuna distinzione in ordine alla "gravità" della disabilità ai fini dell'erogazione del servizio, rimettendo unicamente al GLO la concreta valutazione e quantificazione dei bisogni di assistenza e ponendo come unico requisito il possesso della certificazione di cui all'art. 3 della l.n. 104/92 e la cristallizzazione del fabbisogno del servizio nel PEI.

Anche l'art. 5, lett. m) L.R. n. 10/2019 stabilisce che le competenze dei comuni, con riferimento ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano "*…m) l'espletamento dei servizi di trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale*" e l'art. 16, L.R. cit. dispone che la Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la

piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici, senza in alcun modo distinguere tra disabilità ex art. 3, c. 1 e disabilità ex art. 3, c. 3 L. n. 104 cit..

Peraltro, la differenza di trattamento tra alunni disabili appare fonte di ulteriore inammissibile discriminazione.

Ritenuto, infine, che le ulteriori argomentazioni difensive spese dal Comune – in particolare, connesse alla non vincolatività del Pei e al principio di autonomia organizzativa e finanziaria - non si profilano idonee a paralizzare la domanda cautelare posto che: i) la Corte di Cassazione, nelle sentenze sopra citate in materia di giurisdizione (cfr. Cass. SU 1870/2020; Cass. SU 25101/2019; Cass. SU 9966/2017; Cass. Su 25011/2014), ha più volte affermato l'impossibilità per gli enti tenuti all'applicazione del Pei di procedere a modifiche, incorrendo altrimenti nella compressione di un diritto fondamentale, integrante discriminazione, sicchè il potere di modificare il Pei è di competenza esclusiva del Glo (l'art. 7 Dlgs 66/2017 stabilisce che "il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto ... è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'artico/o 9, comma 1 O"); ii) anche la giurisprudenza amministra-

tiva ha affermato che il nomen iuris di "proposte", utilizzato dal legislatore rispetto alle indicazioni del Pei, non significa che queste siano prive di valore vincolante, tale per cui le autorità diverse dal Glo (prive di specifiche competenze di natura medica o didattica sulle esigenze degli alunni disabili) non possono esercitare un "potere riduttivo di merito" ovvero di ridurre le ore assegnate (cfr. Consiglio di Stato n. 2023/2017); iii) il limite delle risorse disponibili (art. 3 Dlgs 66/2017) non può valere a giustificare la mancata erogazione del servizio, sia perché il Comune non ha in alcun modo dimostrato di non poter accedere ad altri fondi per garantire l'assistenza richiesta dalla parte ricorrente ovvero di non poter utilizzare strumenti per rivedere la determinazione delle risorse e il bilancio, ma soprattutto alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale, secondo cui l'autonomia finanziaria degli enti locali non può mai giustificare una compressione dei diritti fondamentali dell'individuo, come quello all'inclusione e sostegno scolastico in favore dello studente disabile (cfr. Corte Cost. n. 80/2010 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 413 l. 244/2007 nella parte in cui fissava un limite massimo al numero di posti degli insegnanti di sostegno).

In altri termini, i sopra esaminati criteri di erogazione del servizio stabiliti all'interno del D.S.S. 50 (e deliberati dai comuni di Trapani ed Erice), riverberandosi, in definitiva, in una contrazione (se non esclusione totale) del monte ore di assistenza Asacom rispetto alle previsioni di ciascun PEI degli alunni disabili del distretto, che, a

causa di tali disposizioni, risultano indirettamente, e collettivamente, discriminati (ex art. 2, c. 3 L. 67/2006).

La domanda cautelare degli enti rappresentativi ricorrenti (ai sensi dell'art. 4, c. 3 della medesima L. 67/2006) volta all'inibizione delle descritte condotte appare dunque fornita di adeguato *fumus*.

Va ritenuta sussistente, altresì, l'ulteriore requisito del periculum in mora stante il grave ed irreparabile pregiudizio che l'attuale situazione potrebbe produrre ai danni dei minori del D.S.S. 50 durante il tempo occorrente per la celebrazione del giudizio ordinario - essendo l'anno scolastico in corso, allo scopo di non pregiudicare ulteriormente il percorso di integrazione degli studenti disabili.

Spese al merito, ove verrà vagliata anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ASP, irrilevante nella presente sede.

P.Q.M.

- ordina la cessazione delle condotte discriminatorie esaminate nell'erogazione del Servizio ASACOM (sulla base del "*divieto di sovrapposizione*" tra ASACOM e insegnamento di sostegno e dell'esclusione dal servizio per gli alunni disabili ex art. 3, c. 1 L. 104/1992) perpetrata da parte del Comitato dei sindaci del D.S.S. 50 e del Comune di Trapani;

- ordina alle amministrazioni resistenti, ciascuna per il proprio ambito di competenza, di disapplicare i criteri di erogazione del servizio ASACOM sopra censurati.

Così deciso a Trapani, lì 04.04.2026 Il Giudice

Carlo Maria Bucalo